

REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO

D.G.R. N. 497 del 23 LUGLIO 2019

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2019-2020

La Regione Basilicata regola l'esercizio dell'attività venatoria con il Calendario Venatorio Regionale ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 2/1995 (e s.m.i.).

Art. 1 - Finalità

La Regione Basilicata, per la stagione venatoria 2019-2020, consente il prelievo venatorio secondo il principio della caccia programmata e controllata con le modalità specificate nel presente calendario venatorio, al fine di tutelare la fauna selvatica e le produzioni agricole sul territorio regionale.

Art. 2 - Stagione venatoria

- La stagione venatoria ha inizio il 2 ottobre 2019 e termina il 30 gennaio 2020. Per le specie **gazzia** (*Pica pica*) e **cornacchia grigia** (*Corvus cornix*).
- Esclusivamente nelle giornate del 1°, 4, 8, 11 e 14 settembre 2019 ai soli cacciatori residenti e domiciliati in Basilicata, unicamente da appostamento temporaneo, è consentito il prelievo per le specie **gazzia** (*Pica pica*) e **cornacchia grigia** (*Corvus cornix*).
- È consentito il prelievo giornaliero per massimo 5 capi della specie **tortora** (*Streptopelia turtur*), esclusivamente nelle giornate del 1° e 4 settembre 2019 ai soli cacciatori residenti e domiciliati in Basilicata, mediante l'appostamento temporaneo e limitatamente agli ambienti con presenza di stoppie, negli incolti, lungo i corsi d'acqua, lungo i canali allibrati e all'interno di aree boscate.
- La stagione venatoria ha inizio il 15 settembre 2019 e termina il 29 dicembre 2019 per la specie **lepre comune** (*Lepus europaeus*) per la prosecuzione del progetto denominato "Indagine sulla biologia riproduttiva della Lepre europea (*Lepus europaeus*) attraverso analisi di campioni biologici (avambraccio e utero) di esemplari abbattuti nel corso della stagione venatoria".
- Ai cacciatori non residenti e non domiciliati in Basilicata, l'accesso agli AA.TT.CC. è consentito dal 2 ottobre 2019 al 30 gennaio 2020 limitatamente al prelievo venatorio delle specie migratorie.

6. Periodi e specie cacciabili:

- dal 2 ottobre 2019 al 30 novembre 2019: **quaglia** (*Coturnix coturnix*);
- dal 15 settembre al 29 dicembre 2019: **lepre** (*Lepus europaeus*);
- dal 15 settembre 2019 al 29 settembre 2019: **tortora** (*Streptopelia turtur*) esclusivamente da appostamento temporaneo;
- dal 2 ottobre 2019 al 30 novembre 2019: **fagiano** (*Phasianus colchicus*) e **starna** (*Perdix perdix*) sul territorio a caccia programmata nonché nelle aziende faunistico-venatorie;
- dal 2 ottobre 2019 al 30 gennaio 2020: **fagiano** (*Phasianus colchicus*) e **starna** (*Perdix perdix*) nelle aziende agri-turistiche-venatorie in quanto trattasi di fauna selvatica di allevamento all'uopo immesse;
- dal 1° dicembre 2019 al 29 dicembre 2019: **fagiano** (*Phasianus colchicus*) sul territorio a caccia programmata, previa verifica dello status delle popolazioni naturali mediante monitoraggi standardizzati, la stima dell'incremento utile annuo, e in caso di esito favorevole la predisposizione di specifici piani di prelievo approvati dall'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata;
- dal 1° dicembre 2019 al 29 dicembre 2019: **starna** (*Perdix perdix*) sul territorio a caccia programmata, previa verifica dello status delle popolazioni naturali mediante monitoraggi standardizzati, la stima dell'incremento utile annuo, e in caso di esito favorevole la predisposizione di specifici piani di prelievo approvati dall'Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura del Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata;
- dal 1° dicembre 2019 al 30 gennaio 2020: **fagiano** (*Phasianus colchicus*) e **starna** (*Perdix perdix*) nelle aziende faunistico-venatorie, previa verifica dello status delle popolazioni naturali mediante monitoraggi standardizzati, la stima dell'incremento utile annuo, e in caso di esito favorevole la predisposizione di specifici piani di prelievo approvati dai competenti Uffici regionali;
- dal 15 settembre 2019 al 29 settembre 2019: **merlo** (*Turdus merula*) da appostamento;
- dal 2 ottobre 2019 al 29 dicembre 2019: **merlo** (*Turdus merula*);
- dal 2 ottobre 2019 al 29 dicembre 2019: **allodola** (*Alauda arvensis*);
- dal 2 ottobre 2019 al 19 gennaio 2020 per le specie: **frullino** (*Lymnocyprpes minimus*) e **panocella** (*Vanelus vanellus*);
- dal 2 ottobre 2019 al 19 gennaio 2020 per la specie: **baccaccino** (*Gallinago gallinago*);
- dal 2 ottobre 2019 al 19 gennaio 2020 per le specie: **marzaiola** (*Anas querquedula*), **mestolone** (*Anas cygnoides*), **fischione** (*Anas penelope*), **gallinella d'acqua** (*Gallinula chloropus*), **porciglione** (*Rallus aquaticus*), **folaga** (*Fulica atra*), **germano reale** (*Anas platyrhynchos*), **canapiglia** (*Anas strepera*), **codone** (*Anas acuta*) e **alzavola** (*Anas crecca*);
- dal 2 ottobre 2019 al 29 dicembre 2019: **colombaccio** (*Columba palumbus*) in forma vagante;
- dal 1° gennaio 2020 al 9 febbraio 2020, esclusivamente da appostamento temporaneo, la specie **colombaccio** (*Columba palumbus*);
- dal 2 ottobre 2019 al 30 gennaio 2020: **ghiaiola** *Garrulus glandarius*);
- dal 1° gennaio 2020 al 9 febbraio 2020, esclusivamente da appostamento temporaneo, la specie **ghiaiola** (*Garrulus glandarius*);
- dal 2 ottobre 2019 al 19 gennaio 2020: **baccaccino** (*Scolopax rusticola*);
- dal 6 ottobre 2019 al 19 gennaio 2020: **tordo sassello** (*Turdus iliacus*), **cesena** (*Turdus pilaris*) e **tordo bottaccio** (*Turdus philomelos*);
- dal 15 settembre 2019 al 9 dicembre 2019: **gazzia** (*Pica pica*), e **cornacchia grigia** (*Corvus cornix*);
- dal 1° gennaio 2019 al 15 gennaio 2020: esclusivamente da appostamento temporaneo **gazzia** (*Pica pica*), e **cornacchia grigia** (*Corvus cornix*);
- dal 2 ottobre 2019 al 29 dicembre 2019: **volpe** (*Vulpes vulpes*);
- dal 1° gennaio 2020 al 30 gennaio 2020: **volpe** (*Vulpes vulpes*), prelievo in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita previo piano di abbattimento;
 - i piani di abbattimento devono essere redatti dagli AA.TT.CC. territorialmente competenti, tenendo conto dei dati demografici rinvenuti dall'attività di censimento della specie ed escludendo tutte le aree boscate;
 - i piani devono essere trasmessi entro e non oltre il 29 novembre 2019 all'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata per la relativa approvazione.

- La caccia al Cinghiale, nel territorio a caccia programmata e vestita alla specie, è consentita dal 2 ottobre 2019 al 29 dicembre 2019, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, esclusivamente in squadra e solo in battuta e braccata con l'uso esclusivo di munizioni senza piombo.
- La caccia al cinghiale è disciplinata dalla normativa vigente in materia.
- È consentito l'abbattimento occasionale dei cinghiali in forma individuale, senza l'ausilio di cani da cinghiale, esclusivamente al di fuori dei Distretti di Gestione individuati dagli Ambiti territoriali di caccia.
- Il Comitato Direttivo di ciascun Ambito Territoriale di Caccia, entro il 30 agosto 2019 trasmette tutti gli atti inerenti la caccia al cinghiale, nel rispetto della normativa vigente in materia, all'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata.

Art. 4 - Caccia di selezione al cinghiale (Sua Scrofa)

Il prelievo di selezione alla specie cinghiale è consentito in attuazione di uno specifico piano di abbattimento selettivo, ai sensi dell'art. 11 quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, redatto dalla Regione previo parere favorevole dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

Art. 5 - Giornata di caccia e Orario consentito

- Le giornate di caccia consentite sono 3 (tre) a scelta nella settimana con esclusione del lunedì, martedì e venerdì per i soli residenti in Basilicata.
- È consentita la caccia al cinghiale esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica.
- Le giornate di caccia consentite sono 3 (tre) settimanali fisse: mercoledì, sabato e domenica per i cacciatori non residenti e non domiciliati in Basilicata.
- L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.
- Per la determinazione di tale orario si fa riferimento a quello rilevato annualmente dall'ufficio meteorologico dell'aeroporto di Bari (art. 30, comma 8 della L.R. 2/95 e s.m.i.).

Art. 6 - Carniere consentito

- Al cacciatore è consentito, per ogni giornata di caccia e per l'intera stagione venatoria, l'abbattimento massimo dei seguenti capi:
 - 1.1 Selvaggina stanziale:**
 - Fagiano e starna:** due capi per specie e per ciascuna giornata di caccia nel numero massimo di capi per ogni anno per specie;
 - Volpe:** un capo per ciascuna giornata di caccia e dieci capi annui;
 - Cinghiale:** senza limite di carniere;
 - Volpe:** senza limite di carniere.
 - 1.2 Selvaggina migratoria.** Il numero massimo di capi che è consentito abbattere per ciascuna giornata di caccia è di 20 unità scelti tra le seguenti specie:
 - Tortora:** cinque capi per ciascuna giornata e venti capi annui;
 - Starna:** cinque capi per giornata per un massimo quaranta annui;
 - Allodola e Merlo:** dieci capi per giornata e massimo cinquanta capi annui;
 - Baccaccino, Frullino e Pavoncella:** tre capi per giornata per massimo cinquanta capi annui per specie ad eccezione della Pavoncella per la quale viene fissato il prelievo massimo annuale in venticinque capi;
 - Tordo sassello, Tordo bottaccio e Cesena:** venti capi per giornata per un massimo di duecento capi annui per specie;
 - Baccaccino:** tre capi per giornata e massimo venti capi annui;
 - Colombaccio:** cinque capi per giornata per un massimo quaranta annui;
 - Marzaiola, Mestolone, Fischione, Gallinella d'acqua, Porciglione, Folaga, Germano reale, Canapiglia e Alzavola:** cinque capi per giornata per un massimo di cinquanta capi annui;
 - Codone:** cinque capi per giornata per un massimo di venticinque capi annui;
 - Ghiaiola, Gazzia, Cornacchia grigia:** senza limite di carniere.
 - Il numero dei capi del Comune ove sono stati abbattuti devono essere annotati in modo indelebile sul tesserino regionale con la modalità di cui al successivo art. 9.

Art. 7 - Soccorso di fauna selvatica in difficoltà

Ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 2/95 chiunque rinvenna fauna selvatica in difficoltà è tenuto a darne immediata comunicazione alla Provincia o al Comune nel cui territorio è avvenuto il rinvenimento ed eventualmente consegnarla ai medesimi Enti, che provvederanno alla cura della stessa presso i centri autorizzati.

Art. 8 - Uso e addestramento cani da caccia

- L'addestramento dei cani da ferma, da seguita e da cerca è consentito, dal 4 agosto al 28 agosto 2019, tutti i giorni, con esclusione del martedì e venerdì, fino alle 18.00, nei territori aperti all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelli ove esistono colture in atto o comunque colture danneggiate.
- È fatto divieto l'addestramento dei cani su aree interessate da attività di prelievo sulla specie cinghiale (aree debitamente segnalate all'ATC territorialmente competente).
- È consentito, per fini scientifici di censimento della specie **baccaccino** (*Scolopax rusticola*), l'uso dei cani da ferma, solo con personale appositamente formato ed autorizzato dalla Regione Basilicata, dal 1° gennaio 2020 al 30 marzo 2020.
- L'uso dei cani è consentito per tutta la stagione venatoria con le razze idonee alla caccia della selvaggina autorizzata.

Art. 9 - Obblighi del cacciatore

- Il cacciatore, per esercitare l'attività venatoria, deve essere munito del tesserino venatorio, rilasciato dalla Regione Basilicata previa esibizione della licenza di porto di fucile (uso caccia) ed attestazione della ricovuta di versamento della tassa di concessione prevista dall'art. 36 della L. R. n. 2/1995. Il versamento deve essere effettuato a mezzo ciò postale n. 218859 intestato a: Regione Basilicata - Servizio Tesoreria - 85100 Potenza, indicando la causale.
- L'istatante del tesserino deve:
 - prima dell'inizio dell'attività venatoria giornaliera, annotare sullo stesso, in modo indelebile nell'apposito spazio, il numero di caccia nella propria o in altra Regione e I.A.T.C. prescelto;
 - annotare, in modo indelebile negli appositi spazi, il numero di capi e la specie di selvaggina stanziale e migratoria subito dopo l'abbattimento accertato;
 - riportare il comune ove è stato effettuato l'abbattimento;
 - per i cacciatori di caccia al cinghiale a squadre, deve essere riportato nell'apposito registro nonché sul tesserino individuale il numero dei capi abbattuti in giornata dalla squadra di appartenenza;
 - annotare nell'apposito spazio predisposto il numero dei capi abbattuti nella giornata di controllo.
- Il tesserino va restituito alla Regione al termine della stagione venatoria (entro il 6 marzo 2020) **pona l'esclusione dall'attività venatoria nella stagione successiva.**
- Chiunque sia in possesso di più di un tesserino regionale di caccia è perseguibile ai sensi della normativa vigente in materia.
- In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro e contraffatto, l'interessato non potrà ritirare il tesserino relativo alla nuova annata venatoria.
- In caso di smarrimento, deterioramento o distruzione del tesserino, il titolare può ottenere il duplicato, previa esibizione della copia della denuncia fatta alla autorità di pubblica sicurezza e della ricevuta di versamento della tassa per l'esercizio dell'attività venatoria.

- Tutti i cacciatori partecipanti alle battute di caccia al cinghiale e al prelievo della beccaccia devono indossare indumenti di alta visibilità (giacca, gilet ecc.).
- È fatto obbligo per chi abbatte o rinvenna fauna selvatica inanimata o comunque contrassegnata di darne comunicazione alla Polizia Provinciale o alla Regione Basilicata.

Art. 10 - Versamento quota permessi A.T.C.

- Ai sensi dell'art.8 del Regolamento regionale, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 2/95, le quote per l'accesso agli Ambiti Territoriali di Caccia relativamente ai cacciatori non residenti in Basilicata vengono così stabilite:
 - permessi mensili € 120,00;
 - permessi settimanali € 40,00;
 - permessi giornalieri € 24,00.
- È fatto obbligo agli AA.TT.CC. di predisporre per ogni singolo permesso rilasciato la scheda relativa alla selvaggina migratoria abbattuta da riconsegnare, debitamente compilata, all'ATC o all'operatore turistico ospitante o inviata per posta, in mancanza sarà precluso il ritorno rilascio di ulteriori tesserini.

Art. 11 - Specie temporaneamente protette

- La caccia è vietata, a causa della ridotta consistenza faunistica, per l'intera stagione venatoria alle seguenti specie: **capriolo** (*Capreolus capreolus*), **cervo** (*Corvus elaphus*), **daino** (*Dama dama*), **cornicione** (*Alcecoris graeca*), **moretta** (*Aythya fuligula*) e **combattente** (*Phimochus pugnax*).
- È preclusa l'attività venatoria, per il mese di settembre e fino alla prima decade di ottobre, sui tratti interessati dalla presenza della Ciconia nera (tembore) a cura dell'Osservatorio Regionale sulla Biodiversità Naturale.
- È sospesa la caccia alla lepre europea ad una distanza di 500 metri dalle aree, debitamente mappate dall'Osservatorio Regionale sulla Biodiversità Naturale, nelle quali è stata accertata la presenza della **lepre italiana** (*Lepus corsicanus*).
- La Regione Basilicata è tenuta a prendere provvedimenti favorevoli alla beccaccia (*Scolopax rusticola*) quali nevicate in periodo di versamento o periodi di gelo protratti per più giorni, può disporre l'immediata sospensione del prelievo di tale specie nelle aree interessate.
- La Regione, in presenza di condizioni climatiche ed ambientali particolarmente sfavorevoli, può disporre l'immediata sospensione del prelievo venatorio nel mese di febbraio.

Art. 12 - Attività venatoria nelle aree contigue e nei siti Rete Natura 2000 (S.I.C. - Z.P.S. - Z.S.C.)

- L'esercizio venatorio all'interno delle aree contigue ad aree naturali protette, individuate dalla Regione ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è riservato ai cacciatori aventi diritto, così come previsto dalla normativa vigente in materia.
- In tutte le zone S.I.C. - Z.P.S. - Z.S.C. della Regione Basilicata, non incluse nei perimetri delle Aree Naturali Protette nazionali e regionali, riportate nell'allegato al presente calendario, è fatto divieto di:
- esercitare l'attività venatoria in data antecedente alla prima domenica di ottobre ad esclusione del prelievo degli ungulati;
 - esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio 2020, ad eccezione nei giorni di mercoledì e domenica della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante nonché della caccia agli ungulati;
 - utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune di acqua dolce e salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne delle stesse;
 - utilizzo di munizionamento contenente piombo per il prelievo degli ungulati
 - effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli effettuati con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti regionali e nazionali, da zone di riproduzione e cattura, dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
 - svolgere attività di addestramento cani da caccia prima del 1° settembre 2019 e dopo la chiusura della stagione venatoria;
 - costruire nuove zone per l'alleanamento e l'addestramento dei cani e per le gaine cinghiole nonché ampliamento di quelle esistenti;
 - distruocere o danneggiare nidi e ricoveri di uccelli.

Art. 13 - Mezzi consentiti

I mezzi consentiti per l'attività venatoria sono quelli previsti dall'art. 13 della Legge Nazionale n° 157 dell'11 febbraio 1992.

Art. 14 - Divieti

- È vietato:
- cacciare nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco (L. n. 353/2000, art. 10, comma 1);
 - abbattere qualsiasi esemplare della fauna stanziale e migratoria che non sia compreso tra quelli appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti regionali e nazionali;
 - cacciare sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve;
 - cacciare negli specchi e nei corsi d'acqua ghiacciati o sui terreni allagati;
 - utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune di acqua dolce e salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne delle stesse;
 - utilizzo di munizionamento contenente piombo per il prelievo degli ungulati;
 - l'esercizio venatorio alla beccaccia all'aspetto serale (posta) e al mattino (ritiro);
 - la caccia di appostamento, sotto qualsiasi forma, al baccaccino;
 - la caccia a rastrello in più di tre persone;
 - l'utilizzazione a scopo di caccia, negli specchi o corsi d'acqua, di scalfanoni o tute impermeabili da sommerzo;
 - cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti di qualsiasi tipo;
 - usare richiami a funzionamento meccanico, elettromeccanico o simili con amplificazione del suono;
 - l'esercizio venatorio vagante nei terreni in attuazione di coltivazione, anche se non tabellati;
 - cacciare in tutti i territori ricadenti in aree naturali protette secondo la disciplina della L. n. 394/1991 e L.R. n. 2/1994;
 - qualsiasi tipo di attività venatoria a meno di mt 500 dalla costa marina (art. 21 comma 2 della L. n. n° 157/1992) nonché dalle zone umide;
 - dal 21 gennaio l'attività venatoria a meno di mt 500 dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici;
 - lasciare sul terreno di caccia i bossoli esplosi delle cartucce utilizzate nel corso della giornata di caccia; gli stessi dovranno essere recuperati prima che venga abbandonato il luogo di caccia;
 - lasciare sul terreno qualsiasi rifiuto;
 - agli AA.TT.CC. immettere nella fauna selvatica in qualsiasi forma se non preventivamente autorizzati dalla Regione Basilicata;
 - qualsiasi forma di immissione di lepre comune (*Lepus europaeus*) ad una distanza inferiore ai 5 km dai siti di accertata presenza di lepre italiana (*Lepus corsicanus*);
 - cacciare la lepre europea ad una distanza di 500 metri dalle aree, debitamente mappate dalla Regione e riportate nell'allegato al Calendario Venatorio, nelle quali è stata accertata la presenza della **lepre italiana** (*Lepus corsicanus*).

Art. 15 - Vigilanza


La vigilanza venatoria è affidata agli addetti di cui alla normativa vigente.

Art. 16 - Sanzioni

- Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio si applicano le sanzioni penali amministrative previste dagli art. 30 e 31 della L. n. 157/92, dagli art. 40 e 41 della L. R. n. 2/1995 e dal regolamento dello A.T.C. territorialmente competente.
- È altresì previsto il ritiro del permesso di caccia, rilasciato dall'ATC territorialmente competente, per l'intera stagione venatoria per la violazione della lettera "g" dell'art. 15 (l'esercizio venatorio alla beccaccia all'aspetto serale "posta" e al mattino "ritiro").

Art. 17 - Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente Calendario Venatorio si rimanda alle norme vigenti in materia.



Effetti dell'uso di munizioni contenenti piombo sulla fauna

● L'ingestione del piombo da parte uccelli necrofagi e predatori non avviene solamente nei casi in cui le prede siano state colpite con munizionamento tossico, ma anche quando sono state raggiunte da un proiettile sparato da un'arma a canna rigata.

● Specifiche indagini hanno dimostrato che quando il proiettile entra nel corpo di un ungulato, tende a frammentarsi, producendo un elevato numero di schegge che si irradiano nei tessuti e in particolare le ossa. Le ossa, in particolare, sono ricche in calcio e quindi tendono a trattenere il piombo, accumulandolo in quantità considerevoli rispetto alla zona colpita direttamente.

● È necessario proseguire nel lavoro di ricerca sui diversi aspetti del surrisonamento derivante dall'utilizzo delle munizioni da caccia; in particolare è necessario ampliare le conoscenze sul livello di intossicazione registrabile nei consumatori di prodotti di carne di selvaggina (anche in funzione della sua commercializzazione).

● Tuttavia le informazioni più acquisite hanno una base scientifica sufficientemente robusta per porre il problema all'attenzione degli operatori competenti e dell'opinione pubblica, in particolare negli ambienti più direttamente interessati.

CONCLUSIONI

